

STATUTO DELLA SOCIETA'
"AMG ENERGIA S.p.A."

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art.1) Costituzione e Denominazione

1. Ai sensi dell'art.17 della legge 15 maggio 1997, n.127 e dell'art.22, lett.e) della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, oggi art.115 del D.Lgs. n.267/2000, è costituita una società per azioni con la denominazione "AMG ENERGIA S.p.A.".

2. In qualsiasi momento potrà essere costituita la pluralità dei soci.

3. Fino a quando la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata: "AMG ENERGIA S.p.A.", Società con unico socio.

Art.2) Sede

1. La Società ha sede in Palermo.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3) Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art.4) Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- l'esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero dell'energia, sotto qualsiasi forma, promuovendone l'uso razionale e valorizzando le fonti energetiche rinnovabili;

- la costruzione, gestione e manutenzione di impianti e reti per la produzione e la distribuzione dell'energia e relativi impianti accessori e complementari, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: impianti per la distribuzione di gas naturale, di energia elettrica, di energia rinnovabile, impianti per la climatizzazione degli ambienti civili e industriali, anche di terzi;

- la costruzione, gestione, manutenzione e ogni altra opera relativa a reti ed impianti elettrici e di illuminazione interni ed esterni, semaforici, stradali, cimiteriali ed industriali, telefonici, radiotelevisivi, informatici, sia pubblici che privati;

- la realizzazione delle costruzioni e dei lavori edili necessari o utili per lo svolgimento dell'attività della società;

la progettazione, realizzazione, gestione, in proprio e per conto terzi, degli impianti suddetti.

2. La Società potrà altresì provvedere:

a) all'esercizio e gestione delle attività nel campo di altri servizi a rete, incluse le reti telematiche, nonché all'utilizzo delle reti e degli impianti di cui sopra anche per lo svolgimento di attività diverse da quelle del settore dell'energia;

b) a studi, progettazioni, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale relativa alle attività sociali, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, anche mediante convenzioni da stipulare con Università, Centri di ricerca, Enti ed Organismi scientifici e culturali in genere, società e studi professionali, regionali, nazionali, comunali ed internazionali;

c) alla gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei settori di proprio interesse;

d) alla consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e legale, da fornire ad aziende, enti e società, anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;

e) a qualsiasi attività e servizio, nessuno escluso, - anche di commercializzazione e di manutenzione – connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque correlate ai servizi a rete, compresa la distribuzione di gas naturale anche attraverso stazioni di servizio al pubblico;

f) a svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità.

3. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra, anche al di fuori dell'ambito territoriale di Palermo, direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

4. La Società potrà promuovere e costituire – od assumere partecipazioni – sia direttamente che indirettamente, in società, consorzi ed enti in genere, sia italiani che esteri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. Le società controllate non potranno creare a loro volta altre società, senza il previo consenso della società controllante.

6. Le Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e per l'espletamento delle attività comunque ad esso connesse, potrà partecipare ad associazioni di imprese, assumere appalti, affidare a terzi lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

7. La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare: prendere o cedere in locazione e affitto, acquistare, vendere e/o ipotecare terreni, fabbricati e aziende; contrarre mutui, anche ipotecari; stipulare contratti passivi di leasing mobiliare, immobiliare, finanziario; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato; compiere operazioni bancarie; prelevare allo scoperto; rilasciare cambiali e girarle; costituire e consentire garanzie reali; scontare cambiali ed effettuare ogni altra operazione connessa o correlata a quelle indicate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà inoltre: acquisire aziende o singoli rami di esse, italiane ed estere; assumere e cedere, non ai fini del collocamento, interessenze e quote di partecipazione, azionarie e non, in altre società, ditte, enti, associazioni, cooperative e consorzi aventi scopi analoghi o affini o comunque connessi direttamente od indirettamente, sia italiani che esteri; concedere ipoteche su beni sociali e presentare garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; avvalersi di tutte le agevolazioni previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali, e chiedere contributi a fondo perduto ed in conto esercizio, prestiti agevolati e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

La Società avrà facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

8. La società non potrà in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o

ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

Art.5) Durata

1. La durata della Società è fissata al trenta giugno duemilacinquantuno.

2.1 La Società potrà sciogliersi, anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

TITOLO II

Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni – Finanziamenti

Art.6) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 95.196.800,00 (novantacinquemilioniconovantaseimilaottocento virgola zerozero), rappresentato da n. 95.196.800 (novantacinquemilioniconovantaseimilaottocento) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna.

2. La partecipazione del Comune di Palermo non potrà in nessun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e non sarà pertanto, valido nei confronti della società il trasferimento di azioni che riduca la suddetta partecipazione pubblica locale al di sotto di tale limite.

3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed in deroga al disposto del comma 1, dell'art.2342 c.c., sia in sede di costituzione della società che in sede di aumento del capitale sociale, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro.

4. Qualora ricorrano le condizioni di legge possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art.7) Variazioni del Capitale Sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del c.c. e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui al comma 2, dell'art.6 del presente Statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute.

3. I soci che esercitano il diritto di opzione e che ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Ove i richiedenti siano più di uno, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione saranno suddivise fra i Soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.

4. La sottoscrizione seguirà entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Le azioni non optate potranno essere sottoscritte da terzi estranei, nei limiti di cui al successivo art.11 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art.6 del presente Statuto, solo se la deliberazione di aumento del capitale sociale lo preveda espressamente.

6. Restano salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e, in particolare, quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale ai sensi dell'art.2441 c.c.,

comma 5 e seguenti.

7. Se l'aumento non sia, comunque interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo preveda espressamente.

Art.8) Versamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non minore di sessanta giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. con lo stesso preavviso.

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.

3. La Società, potrà, inoltre, esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

Art.9) Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.10) Trasferimenti - Opzione - Prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R., informare il Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'offerta mediante apposito annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro venti giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.

4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art.27 del presente statuto, la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di giorni novanta dalla costituzione dello stesso collegio arbitrale.

6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione, saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art.11 del presente Statuto.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Palermo, e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 2 dell'art.6 del presente Statuto.

Art.11) Efficacia dei trasferimenti

1. Il trasferimento, a terzi non soci, delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti, non produrrà effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato nel caso di violazione dell'art.6, comma 2, del presente Statuto.

2. Il consenso al suddetto trasferimento a terzi non soci potrà, inoltre, essere legittimamente rifiutato:

a) a soggetti che si trovano in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

b) a soggetti che non abbiano un curriculum economico-finanziario soddisfacente sotto il profilo della solvibilità nonché dell'attitudine all'osservanza delle regole di correttezza di cui all'art.1175 c.c.;

c) a soggetti che risultano insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni – specie se contratti nei confronti di enti pubblici - o nei confronti dei quali siano pendenti procedure concorsuali;

d) a soggetti che rivestano qualità tali che loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società o possa in ogni modo coinvolgere la stessa nella dinamica di flussi finanziari di origine illecita;

e) a soggetti che si trovano sottoposti a procedimenti penali in corso o che abbiano riportato condanne per reati, concorsuali, nonché provvedimenti per misure di prevenzione, indagini, sequestri, confische od altri provvedimenti di cui alla legge n.575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del "consenso" di cui ai punti 1 e 2, il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni e/o i diritti di cui al punto 1, dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., oltre al numero delle azioni o diritti che intende cedere, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché il Consiglio di Amministrazione possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'Assemblea dei Soci entro e non oltre giorni sessanta dal ricevimento della comunicazione.

4. Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea dei Soci entro giorni quarantacinque dalla comunicazione di cui al punto 3 e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento – che potrà essere espresso in presenza di una sola delle condizioni ostative di cui al punto 2 - dovrà essere motivato dallo stesso organo il quale, entro i successivi giorni trenta potrà designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in vendita.

5. L'efficacia dei trasferimenti a terzi non soci di una quantità inferiore a numero diecimila azioni e/o ai corrispondenti diritti resta subordinata al preventivo consenso del solo Consiglio di Amministrazione, che potrà essere negato nei casi indicati nel precedente comma 2 o per altre ragioni adeguatamente motivate, da esprimersi entro e non oltre giorni sessanta dalla presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3.

Art.12) Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art.2437, 1 comma, del c.c. e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. L'esercizio del diritto di recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art.2437 bis c.c..

4. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art.2437 ter c.c..

Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art.2437 quater c.c..

Art.13) Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative.

2. L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, ai sensi dell'art.2410, 1 comma, è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art.2420 bis, 1 comma.

Art.14) Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

Organi della Società

Art.15) Organi della Società

1. Sono organi della Società.

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Sindacale.

Art.16) Assemblea dei soci

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere anche inviato con lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci che risultano iscritti nel libro soci alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che decide la convocazione dell'assemblea. Le convocazioni restano comunque valide nei confronti di tutti i Soci anche con la sola esecuzione della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia nel caso di soci non iscritti o iscritti successivamente nel libro soci, che nel caso di mancato recapito dell'avviso mediante lettera raccomandata. Nello stesso avviso di cui ai commi precedenti, sono indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. Le Assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art.2366, 4 comma, del c.c..

Art.17) Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta tra i componenti del consiglio di amministrazione o fra i soci presenti.

2. Quando le funzioni di segretario dell'assemblea non debbano essere svolte per legge da un notaio, il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Art.18) Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

2. Chi intende intervenire all'Assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro cinque giorni dalla data fissata per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni ed i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia luogo.

3. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati anche in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' pertanto necessario che:

1) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

4. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta ai sensi dell'art.2372 c.c..

Art.19) Assemblea ordinaria – Attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art.2364 c.c.:

- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci, tenendo conto della riserva di cui all'art.2449 c.c. e ne determina il compenso;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tenendo conto del disposto dell'art.26 del presente statuto;
- nomina, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente del Collegio Sindacale, scegliendolo tra i sindaci nominati ai sensi dell'art.2449 c.c.;
- nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e ne determina il compenso;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al compimento

di operazioni societarie che importino un impegno finanziario per la società superiore al quaranta per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro il maggiore termine di centoottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

3. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione redatta i sensi dell'art.2428 c.c..

4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Art.20) Assemblea straordinaria - attribuzioni e convocazioni

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche dello statuto;
- l'emissione delle obbligazioni;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina e i poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia riservata espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Essa delibera, in prima convocazione, col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il sessanta per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquanta per cento del capitale sociale.

4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art.21) Consiglio di Amministrazione – composizione

1. La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti fra persone aventi oltre i requisiti stabiliti dalle norme vigenti anche un titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato, competenze tecniche, professionali, gestionali o amministrative nei settori di attività della società o un'esperienza almeno quinquennale di tipo professionale o dirigenziale o di Presidente o di amministratore delegato maturata in aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'Ente interessato dallo svolgimento dell'incarico e comunque fra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.3 della Legge Regionale n.19 del 20 giugno 1997.

2. Il Comune di Palermo, ai sensi dell'art.2449 c.c., ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art.26 dello Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, se non è già nominato dall'assemblea dei soci.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2383 c.c., durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

6. Gli amministratori nominati dal Comune di Palermo a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art.2449, 2 comma, del c.c..

7. Per ogni seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che verbalizza e può essere anche estraneo allo stesso consiglio.

8. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'art.2386 c.c..

9. Se, per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione e deve immediatamente convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10. Trascorsi quindici giorni dal verificarsi di uno dei fatti di cui al comma precedente senza che sia stata effettuata la convocazione dell'assemblea, vi provvederà il collegio sindacale.

11. Se vengono a cessare tutti gli amministratori in carica, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.22) Consiglio di Amministrazione – Amministratore delegato - Poteri – Deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente Statuto è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio ai sensi dell'art.2381 c.c., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, ad un Amministratore delegato che può essere anche il Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive. Per il compimento di singoli atti od affari, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare uno o più consiglieri con firma disgiunta o congiunta.

3. Non sono delegabili le materie di cui all'art.24, comma 3.

4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri

ed i compensi.

Art.23) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o anche altrove, purché nel comune ove la stessa ha sede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i Sindaci effettivi.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo di collegialità e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra gli intervenuti, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali e in particolare a condizione:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con la possibilità, occorrendo, di ricevere o trasmettere documenti in copia.

Art.24) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

3. Devono tuttavia essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;

- la costituzione di società, consorzi ed enti in genere;

- l'acquisto e la cessione di partecipazioni;

- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale società partecipa;

- le assunzioni o i licenziamenti e ogni altro aspetto riguardante la modifica

dello status giuridico ed economico del personale dipendente.

4. Delle riunioni del consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art.25) Rimborso spese e compenso degli amministratori.

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

Art.26) Rappresentanza sociale - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli organi delegati.

2. La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore generale, nei limiti di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.29, nonché agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina o con delibere successive o con procura.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Palermo ai sensi dell'art.2449 c.c..

4. Il Presidente, inoltre, ai sensi dell'art.2381, 1 comma, c.c.:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materia iscritte all'ordine del giorno;

- esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al Vice Presidente.

6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

7. Il concreto esercizio da parte del Vice Presidente dei poteri e/o funzioni rispettivamente del Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento di quest'ultimo.

Art.27) Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel registro revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta, non considerando i mandati che hanno avuto – comunque – durata inferiore a tre esercizi.

2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea ai sensi

dell'art.2400 del c.c..

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2399 c.c..

4. Il Comune, ai sensi dell'art.2449 c.c., ha il diritto di nominare sindaci in numero proporzionale alle azioni possedute.

5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Palermo ai sensi dell'art.2449 c.c..

6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

7. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e seguenti del c.c. e dalle altre norme di legge in materia.

8. Il collegio Sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

9. Le riunioni di cui all'art.2404 c.c., potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, purché siano rispettate le condizioni indicate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione indicate all'art.29 del presente statuto e le formalità e modalità delle convocazioni potranno essere concordate dal Collegio nel corso della prima riunione dopo la nomina riportandole nell'apposito verbale di cui al terzo comma del precitato art.2404 c.c..

Art.28) Controllo Contabile

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'art. 2409 bis, 2 comma, c.c., da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies, c.c.. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art.29) Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibera successiva.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche, delle disposizioni impartite dal consiglio di amministrazione e dal presidente e coordina i dirigenti delle aree operative.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - BILANCI - UTILI

Art.30) Bilanci di esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno, incluso il primo.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge a deliberare il bilancio, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui all'art.19, comma 2.

3. Il bilancio annuale di esercizio, indipendentemente dagli obblighi di legge dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di un'impresa abilitata a cer-

tificare società con azioni quotate in Borsa.

4. La relazione annuale di certificazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti Pubblici partecipanti alla Società.

Art.31) Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art.2430 del c.c., saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO V ALTRE NORME

Art.32) Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.33) Controversie – clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a), comma 2, art.33 del D.Lgs. n.80 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la Società.

2. La nomina dei tre arbitri – che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6 – dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Palermo.

4. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.

5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.

6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato agli onorari previsti nella tariffa forense "materia stragiudiziale" vigente al tempo del conferimento dell'incarico, non superiore agli importi medi, del rispettivo scaglione tariffario per valore. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno rinunciare formalmente, all'atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.

7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt.35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

8. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i

successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

9. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art.34) Disposizioni finali

1. L'Amministrazione Comunale impegna la Società ad assicurare il mantenimento del posto di lavoro ai propri dipendenti attualmente in servizio, nonché a destinare agli stessi una percentuale non inferiore al cinque per cento delle quote azionarie della Società, allorquando le medesime siano poste in vendita.

Art.35) Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Dario Allegra n.q.

Franco Salerno Cardillo Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso iscrizione presso il Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico, n.d.r.).